

Nei momenti di buio, cerchiamo le luci...

Francesco Santanera*

monografia

Abstract

Le leggi vigenti danno la concreta possibilità di ottenere prestazioni a favore di soggetti disabili in situazione di gravità, di anziani cronici non autosufficienti, di malati di Alzheimer e di persone colpite da altre forme di demenze senili: un campo di intervento per i sindacati e il volontariato.

Considerazioni sui diritti delle persone non autosufficienti

Le condizioni di vita della fascia più debole della popolazione sono molto preoccupanti a causa delle gravi carenze degli interventi di sostegno sociale. Ad esempio, le persone colpite da disabilità intellettive invalidanti e con limitata o nulla autonomia, e quindi impossibilitate a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ricevono dallo Stato la miserissima pensione mensile di 260 euro anche nei casi in cui non dispongono di altre risorse economiche. Se questi soggetti necessitano di essere assistiti 24 ore su 24, viene erogato l'assegno di accompagnamento il cui importo mensile è di 487 euro, corrispondenti a 16 euro al giorno! Vi sono tuttavia alcune situazioni le cui connotazioni sono particolari, in quanto non dipendono dalla mancanza di valide disposizioni, ma dalla loro colpevole

disapplicazione. Ad esempio il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002, stabilisce che il servizio sanitario nazionale è obbligato a garantire le seguenti attività:

- le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socio-riabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi, con oneri a carico della sanità nella misura del 70%;
- le prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime residenziale per disabili gravi. La sanità deve coprire le spese per non meno del 70%. Se si tratta di disabili privi di sostegno familiare, la quota minima spettante all'Asl è del 40%;
- le prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per anziani non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo, con il versamento da parte delle Asl di almeno il 50% del costo totale;

* Presidente dell'Associazione Promozione Sociale.

– le prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per anziani non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi gli interventi di sollievo con a carico della sanità non meno del 50% della retta.

Per tutti i succitati interventi, l'utente deve contribuire a versare l'importo rimanente nell'ambito delle sue personali risorse economiche (redditi e beni, dedotte le franchigie di legge), mentre nessun contributo finanziario può essere richiesto ai loro congiunti conviventi o non conviventi. Le quote restanti sono di competenza dei Comuni di ultima residenza degli utenti. Dunque le leggi vigenti garantiscono le prestazioni semiresidenziali e residenziali ai soggetti con gravi disabilità e a quelli colpiti da patologie invalidanti o da non autosufficienza: complessivamente si tratta di oltre un milione di persone. Per quanto riguarda le prestazioni domiciliari alle succitate persone, le vigenti disposizioni di legge ne stabiliscono il diritto. Tuttavia, non essendo stati precisati gli interventi da fornire, né la loro durata giornaliera, la loro esigibilità è assai problematica. Sarebbe compito delle Regioni approvare idonei provvedimenti diretti a concretizzare la corretta priorità delle prestazioni domiciliari.

Non vi sono, invece, incertezze circa la piena esigibilità dei sopra indicati interventi semiresidenziali e residenziali, anche perché gli enti pubblici (Asl e Comuni) non possono ritardarli o negarli con il pretesto della mancanza di mezzi economici: la loro esigibilità è assoluta ai sensi del 2° comma, lettera m) dell'articolo 117 della Costituzione, che recita:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] m) determinazione dei livelli

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Ne consegue che il mancato rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza è un reato commesso dagli addetti del servizio sanitario e/o del Comune responsabile della violazione.

Attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza

Come per qualsiasi diritto esigibile, nei casi in cui il potenziale utente ritenga che sia stata violata la legge, la richiesta della prestazione va effettuata con raccomandata A/R (o altra analoga modalità) in cui siano precisati: i contenuti dell'intervento richiesto (centro diurno, ricovero), i tempi della relativa attuazione e le disposizioni di legge alle quali si fa riferimento.

La richiesta deve altresì contenere la seguente frase: «Ai sensi della legge 241/1990, lo scrivente chiede una risposta scritta e di conoscere il nominativo del funzionario incaricato dell'espletamento della presente istanza».

Al massimo entro 90 giorni l'ente pubblico (Asl, Comune, ecc.) deve rispondere; il mancato riscontro nel termine di cui sopra è un reato.

Mentre compete al singolo cittadino, o a chi lo rappresenta, richiedere l'attuazione dei propri diritti, le organizzazioni di tutela dei soggetti deboli, il volontariato e i Sindacati dovrebbero attrezzarsi per fornire l'indispensabile consulenza. Obbligare le autorità (Regioni, Comuni, Asl, ecc.) a rispettare le leggi che tutelano oltre un milione di persone in gravi difficoltà è un preciso dovere di solidarietà e di giustizia sociale che richiede competenze facilmente acquisibili.

Summary

Current laws provide the tangible possibility of obtaining services in favour of persons with serious disabilities, the chronic, non self-sufficient elderly, suffering from Alzheimer and persons with other forms of senile dementia: a field of action for the trade unions and voluntary associations.